

Delibera n. 125/2018

Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Modifica.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 133/2017 del 31 ottobre 2017 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, che stabilisce che *“1. L’IFR ed il TFR accantonati presso l’Autorità sono erogati nei seguenti termini decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali: a) centocinque giorni dalla cessazione del servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente; b) dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale; c) quattordici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per recesso da parte del datore di lavoro.”*;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015 e, in particolare, l’articolo 11, relativo alla contrattazione collettiva;
- VISTA** la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- VISTO** l’accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali nella riunione sindacale del 19 novembre 2018 avente ad oggetto la modifica dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’Autorità;
- TENUTO CONTO** che detto accordo prevede la riformulazione dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’Autorità, come di seguito indicato: *“1. L’IFR ed il TFR accantonati presso l’Autorità sono erogati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa.”*;
- RITENUTO** pertanto di disporre, in conseguenza dell’accordo sindacale del 19 novembre 2018, la modifica del sopra citato articolo 7, comma 1, del vigente Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’Autorità introducendo la formulazione contenuta nel medesimo accordo, che uniforma,

riducendoli a sessanta giorni, i termini di erogazione delle somme accantonate a titolo di indennità e di trattamento di fine rapporto;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il comma 1, dell'articolo 7 del vigente Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Autorità è sostituito dal seguente: "1. L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.";
2. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'Autorità, come integrato dalla modifica di cui al punto 1.

Torino, 6 dicembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi